



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

VISTO il *Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR*, adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015;

VISTO in particolare l'Asse I - Innovazione, *Azione 1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché*

attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR;

VISTO in particolare l'Asse III - Competitività PMI, Azione 3.1.3 – *Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale*, del sopra richiamato Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR;

VISTO in particolare l'Asse IV - Efficienza energetica, Azione 4.2.1 – *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza*, del sopra richiamato Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una *Strategia nazionale di specializzazione intelligente*, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;

CONSIDERATO che la *Strategia nazionale di specializzazione intelligente* rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante

l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

VISTO, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che riguardo alle disposizioni transitorie prevede che il Ministro dello sviluppo economico con successivo decreto provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 23/07/2015;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

CONSIDERATO che il CIPE, con deliberazione n. 33 del 20 febbraio 2015, registrata alla Corte dei Conti il 12 giugno 2015, ha destinato un importo di 250 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di sviluppo a valere sulle risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale vigente;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2015, n. 110, recante l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, come disciplinato dal sopra richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

CONSIDERATO che alle risorse sopra individuate si potranno aggiungere le economie derivanti dalle precedenti assegnazioni effettuate in favore dei contratti di sviluppo, nonché le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020;

TENUTO CONTO dell'elevato numero delle domande presentate alla data dell'8 luglio 2015, di cui circa l'85% nel Mezzogiorno, e della conseguente richiesta di agevolazioni;

DECRETA

Articolo unico

(Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR)

1. All'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 sono assegnate risorse del *Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR* per un importo complessivo pari a euro 300.000.000,00 (trecento milioni) ripartiti secondo quanto indicato al comma 2, per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a) euro 100.000.000,00 (cento milioni) a valere sull'Asse I - Innovazione;
 - b) euro 100.000.000,00 (cento milioni) a valere sull'Asse III – Competitività PMI;
 - c) euro 100.000.000,00 (cento milioni) a valere sull'Asse IV – Efficienza energetica;
3. Per ciascuno degli assi di cui al comma 2, l'attribuzione di risorse ai programmi di sviluppo è effettuata sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel *Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR*, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e delle successive indicazioni fornite dall'Autorità di gestione del programma.
4. Su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria indicata nel presente decreto potrà essere aumentata, integrata o ridotta in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione e spesa ai sensi delle norme comunitarie in vigore, di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, di mutamenti nelle priorità programmatiche comunitarie ovvero nazionali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2015

IL MINISTRO
Firmato GUIDI